

Associazione GORIZIA 3.0
34071 Cormons (GO) Via Matteotti n.70/b
C.F.:91047370316

Verbale Assemblea straordinaria dei soci

Associazione Gorizia 3.0

Il giorno 12 dicembre 2025 alle ore 20.00, presso la sede legale in via Matteotti n.70/b in Cormons, si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Gorizia 3.0 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:

Antonio Devetag

Kevin Cucit

Luca Michelutti

Rossella Dosso

Elenia Natoli

Vera Marinig

Martin Novak

Ermes Dosso

Marina Tagliaferri

Leonardo Gastaldo

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente Antonio Devetag il quale designa il socio Kevin Cucit quale segretario verbalizzante.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione inviata a tutti gli associati e verificata la presenza di 10 su 13 associati dichiara l'assemblea aperta e validamente costituita.

Viene posto in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore, in vista dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Viene distribuita ai presenti copia della nuova versione dello Statuto. Il segretario dà lettura delle modifiche apportate, evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Dopo ampia discussione il punto all'ordine del giorno viene posto ai voti: voti favorevoli da tutti i presenti.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità (col voto favorevole di 10 associati) nella nuova versione allegata al presente verbale, dovendosi considerare anche qui integralmente trascritto.

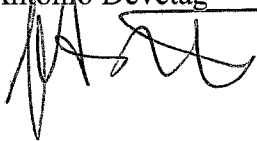
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare eventuali modifiche o integrazioni allo Statuto oggi approvato, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti per adeguarlo a disposizioni di legge.

Non essendoci più nulla da discutere, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.30.

Cormòns, 12/12/2025

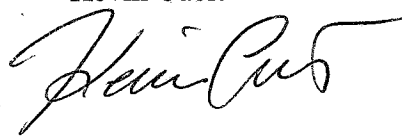
Il Presidente

Antonio Devetag



Il Segretario

Kevin Cucit



REGISTRATO A GORIZIA **16 DIC. 2025**
al n. **96** vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro **esente**



* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNO **2025**

STATUTO

"GORIZIA 3.0 APS"

TITOLO I: DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Denominazione – sede -durata

L'associazione denominata "GORIZIA 3.0 APS", di seguito indicata anche come "Associazione", costituita a Cormons (GO) il 4 settembre 2020, è costituita nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e delle altre norme in materia, assumendo la forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cormons (GO), in via Matteotti n.70/b.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cormons (GO) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata in Italia e all'estero a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e contiene le regole di funzionamento dell'Ente ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle norme ivi richiamate. L'associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Codice del Terzo settore.

Articolo 3 – Carattere Associativo

L'associazione "GORIZIA 3.0 APS", associazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità storico-culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

Essa opera, prevalentemente, nel territorio della Repubblica Italiana.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

Articolo 4 – Finalità ed obiettivi

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



L'associazione persegue le proprie finalità in particolare per il perseguimento di:

- a. Diffondere la conoscenza storica, culturale e sociale, con particolare attenzione alla storia e all'identità dei territori locali e regionali, anche in un'ottica di valorizzazione della memoria collettiva;
- b. Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella produzione e condivisione del sapere, incoraggiando il coinvolgimento della collettività in attività culturali, storiche e formative;
- c. Favorire la ricerca, la documentazione e l'analisi in ambito storico, economico e sociale, anche mediante pubblicazioni e seminari;
- d. Organizzare e realizzare eventi culturali, mostre, convegni, incontri pubblici, laboratori e attività didattiche, sia in presenza che in formato digitale, finalizzati alla divulgazione dei contenuti trattati;
- e. Collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, istituzioni culturali, altre associazioni e realtà del Terzo Settore, al fine di realizzare progetti comuni di interesse culturale e sociale;
- f. Contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico, documentale, artistico e paesaggistico, anche attraverso la raccolta, digitalizzazione e diffusione di fonti, testimonianze e pubblicazioni;
- g. Promuovere il dialogo interculturale e intergenerazionale, favorendo il confronto e la coesione sociale attraverso iniziative che mettano in relazione esperienze e saperi diversi;
- h. Utilizzare la cultura come strumento di sviluppo locale sostenibile, anche in sinergia con progetti di promozione turistica responsabile, educativa e consapevole.

Articolo 5 – Attività d'interesse generale

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera D, Codice del Terzo Settore);
- b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera F, Codice del Terzo Settore);
- c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera H, Codice del Terzo Settore);
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2007 (art. 5, comma 1, lettera I, Codice del Terzo Settore);
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera K, Codice del Terzo Settore);

Articolo 6 - Attività prevalenti.

Le attività di interesse generale vengono attuate dall'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- a) La realizzazione di pubblicazioni, contenuti editoriali e opere in formato cartaceo, digitale e multimediale, compresa la diffusione attraverso internet e altri mezzi di comunicazione, nonché l'organizzazione di convegni, seminari, incontri pubblici, rassegne e altre iniziative culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- b) La produzione e l'edizione di pubblicazioni periodiche e non periodiche, in formato cartaceo e/o digitale, a carattere culturale, divulgativo, storico, economico, sociale o giornalistico, orientate a promuovere la conoscenza, la ricerca e la partecipazione attiva della cittadinanza;
- c) l'organizzazione, sul territorio regionale, di mercatini, mostre, fiere, esposizioni e vetrine culturali, anche permanenti, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali dell'Associazione;
- d) la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso il coinvolgimento intergenerazionale e la collaborazione con enti del Terzo Settore, scuole e istituzioni;
- e) ogni altra attività non espressamente menzionata ma ad essa connessa, complementare o strumentale, purché coerente con le finalità istituzionali dell'Associazione e idonea al loro perseguimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.



L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e di iniziative comuni che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 7 – attività non prevalenti

Per il conseguimento delle attività sociali di cui agli articoli precedenti, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO II: PATRIMONIO

Articolo 8 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Quote sociali annuali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) Attività di raccolta fondi;
- c) Eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni, e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1. i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi

atti giuridici; 2. le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

d) Contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

e) Rendite patrimoniali;

f) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del terzo Settore;

g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo Settore;

h) Beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo.



I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Tutte le somme raccolte appartengono all'associazione e sono vincolate al raggiungimento degli scopi associativi; tali somme verranno depositate presso un conto corrente intestato all'Associazione, aperto presso un Istituto di credito, e sul quale potranno operare solo il Presidente ed il Tesoriere.

Articolo 9 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati, con le modalità ed i tempi indicati, entro un mese dalla richiesta.

L'importo relativo viene stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

L'aderente recedente, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 10 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 11 - Responsabilità ed assicurazione

L'associazione "GORIZIA 3.0 APS" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile, salvo diversa previsione di legge.

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

TITOLO III: ASSOCIATI

Articolo 12 - Ammissione.

All'associazione "GORIZIA 3.0 APS" può associarsi chiunque ne abbia interesse, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o discriminazione alcuna che ne condivida le finalità e, mosso da spirito di solidarietà, si impegni concretamente per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'adesione all'Associazione è intrasmissibile e a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche altri enti del Terzo Settore i quali, aderendo alla finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di diniego, motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento.

L'aspirante socio può, contro di esso, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, proporre appello all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata dal Consiglio Direttivo con mezzo idoneo ed attestarne il ricevimento.

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito in assemblea di contraddittorio.

Articolo 13 - Volontariato ed attività di volontariato.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 14 - Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'assemblea, di ricevere informazioni in merito alle attività dell'Associazione, di controllare l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e

preventivamente, dall'assemblea, di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Ciascun associato, nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa, ha diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. I soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea ed esercitano il diritto di elettorato attivo e il diritto di voto in assemblea tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi a mente dell'art. 320 C.C..

Articolo 15 - Doveri degli associati

Ciascun associato è tenuto a:

- a) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente;
- b) rispettare il presente statuto;
- c) svolgere l'attività a favore dell'associazione in modo gratuito, senza fini di lucro anche indiretti.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti dei quali a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione improntato dall'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

La quota associativa annuale dovrà essere versata entro un mese dalla richiesta.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 16 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto e/o in concorrenza con quella dell'Associazione può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere comunicate all'interessato per lettera o e-mail entro trenta giorni dal provvedimento.

L'associato può, contro di essa, entro trenta giorni da tale comunicazione di esclusione, proporre appello all'assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito in assemblea il contraddittorio.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in altra sezione di esso.

Articolo 17- Lavoratori

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Organo di controllo.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 19 - Composizione dell'assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza dal vice-presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro associati. Ogni associato dispone di un solo voto.

Il socio che non può presenziare all'assemblea ha facoltà di delega da conferire per iscritto ad altro socio che lo rappresenti. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'assemblea ogni avente diritto deve presentarsi personalmente. In base all'art. 24, co. 4, del Dlgs 117/2017 è possibile partecipare all'assemblea anche da remoto tramite mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato, attraverso contemporanea connessione sia audio che video.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche in formato digitale, almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello di richiesta.

Articolo 21 - Validità dell'assemblea, votazioni e deliberazioni

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche dello statuto o la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento del quorum. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.



Articolo 22 - Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente l'assemblea designato dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Le delibere dell'assemblea devono essere conservate per iscritto in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione e recare la firma congiunta del presidente e del segretario.

Articolo 23 - Competenze dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Discute e delibera sul bilancio d'esercizio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del revisore legale dei conti;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- g) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) Delibera sugli altri oggetti ad essi attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Articolo 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso è composto da un numero di componenti, compreso tra tre o cinque membri, eletti dall'assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti o, in assenza, con voto deliberativo dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevale quello del presidente; non è ammessa delega.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 25 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta

Il Consiglio Direttivo:

- a) Amministra l'Associazione;
- b) Predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta e i programmi futuri;
- c) Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- e) Autorizza ed approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- f) Fissa il contributo annuale e i limiti di rimborso delle spese;
- g) Sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- h) Delibera l'ammissione di nuovi soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- i) Delibera l'eventuale variazione della sede legale dell'Associazione;

Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da essi nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 26 - Il presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente con gli stessi poteri.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive, congiuntamente al segretario, i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 27 - Il segretario

L'Associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) Cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e firma gli atti;
- b) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro degli Associati;
- c) Cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- d) È responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- f) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Articolo 28 - Organo di controllo

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo può altresì essere composto da un unico componente che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 co.1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 30, c. 6 del codice del Terzo settore, qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 29 - Bilancio di esercizio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 co. 1-2 e 2bis del Codice del Terzo Settore. Esso è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 30 - Bilancio Sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VI: LIBRI SOCIALI

Articolo 31 - Libri sociali e registri .

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto all'organo competente.

TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 33 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza di cui all'art. 21 del presente statuto, la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 34 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.



Allegato
REGISTRATO A GORIZIA II 16.D.I.C. 2025.....
al n. 196 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro mille

Lisa Cosani

* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECORARO